



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 54/2025/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai Sindaci, Commissari Straordinari,
Segretari comunali e Responsabili uffici
elettorali dei Comuni

Loro Sedi

Al Direttore Generale
dell'A.S.P. di

Reggio Calabria

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.

- 1) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
 - 2) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori diversamente abili.
- Nomina funzionari medici.**

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si forniscono le indicazioni in merito alle modalità di voto degli elettori di cui all'oggetto.

1) Voto domiciliare

Si rammenta che, le disposizioni sul voto domiciliare (recate dall'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) si applicano alle elezioni regionali **solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore.**

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare gli elettori «*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*» nonché gli elettori «*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano*



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

risulti impossibile» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 26 agosto 2025 e lunedì 15 settembre 2025. Tale ultimo termine del 15 settembre 2025**, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, **deve considerarsi di carattere ordinatorio**, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si sensibilizza, perciò, **il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale** affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge 1/2006. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito (AVD).

2) Voto elettori diversamente abili

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio Comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, **l'Azienda Sanitaria Provinciale** dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale vorrà richiamare l'attenzione dei funzionari medici designati, sensibilizzandoli in ordine all'esigenza di una chiara ed univoca compilazione dei certificati di cui trattasi, tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Si rammenta, infine, che una delle quattro cabine da allestire presso ogni seggio, salva comprovata impossibilità logistica, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.

* * *

Per il rilascio delle prescritte certificazioni o attestazioni mediche per l'esercizio del diritto di voto delle categorie di elettori indicate in oggetto, **si invita, quindi, il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, a disporre con la massima urgenza** per la designazione dei funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune della Provincia, provvedendo a notificare ai Sindaci e Commissari i nominativi dei medici incaricati e facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, allo scrivente Ufficio.

I Sindaci ed i Commissari sono pregati di assumere le iniziative più opportune perché i medici anzidetti siano pienamente disponibili per gli adempimenti illustrati e di rendere noto agli interessati il recapito e gli orari di servizio dei sanitari designati, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di che trattasi, nonché di richiamare su quanto sopra la particolare attenzione dei presidenti di seggio per evitare qualsiasi inconveniente connesso al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto.

Il Dirigente dell'Area II
(Campolo)